

Montebelluna, 29 aprile 2021

Dottori Commercialisti Avvocati

MASSIMO TESSER DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO DOTT. COMMERCIALISTA

NICOLETTA GALLINA

DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO AVVOCATO STABILITO ABOGADO PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO

SILVIA FURLAN

LEONARDO BRIAN Abogado (Sede di Barcellona)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO

FRANCESCO FERRARESE DOTT, AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER

ALESSIA SCANDIUZZI

FEDERICA SPAGNOLO

RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA

GIULIO GIAI EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI

AREA INNOVAZIONE

GIORGIA FAVARO Dott.ssa Area Proprietà Intellettuale

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO Rag. Area Amministrativa e Contabile

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Gentili Clienti,

riteniamo importante riproporre le regole attualmente in vigore in merito alle prove di avvenuta cessione intracomunitaria di beni.

Ricordiamo che alle cessioni intraUE può essere applicato il regime di non imponibilità solo al ricorrere congiunto delle seguente condizioni:

- il cedente / acquirente devono essere soggetti passivi d'imposta iscritti al VIES;
- la cessione deve essere a titolo oneroso;
- la cessione deve determinare il trasferimento della proprietà sul bene ceduto;
- i beni devono essere spediti / trasportati da uno Stato UE ad un altro.

A livello nazionale le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate **operazioni non imponibili IVA** ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93.

PROVA DELL'USCITA DEI BENI

Tra le condizioni per la non imponibilità di una cessione intraUE è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.

A decorrere dall'1.1.2020 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2018/1912 che individua le "prove" al verificarsi delle quali si presume che i beni siano stati spediti / trasportati dal territorio di uno Stato UE di partenza diverso da quello di destinazione e pertanto consente l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE.

L'art. 45-bis prende in considerazione le seguenti fattispecie:

- i beni sono spediti / trasportati dal cedente / da un terzo per suo conto;
- i beni sono spediti / trasportati dall'acquirente / da un terzo per suo conto.

Trasporto / spedizione da parte del cedente

Il trasporto / spedizione si presume effettuato se il cedente è in possesso di:

• almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dell'acquirente

oppure

• un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciato da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente.

Trasporto / spedizione da parte dell'acquirente

Il trasporto / spedizione si considera effettuato se il cedente è in possesso di:

- una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati / spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato UE di destinazione dei beni. In particolare la dichiarazione in esame, che l'acquirente deve fornire al cedente entro il decimo giorno successivo alla cessione, deve contenere i seguenti elementi:
- -data di rilascio
- -nome e indirizzo dell'acquirente
- -quantità e natura dei beni
- -data e luogo di arrivo dei beni

studio@partes.it

www.partes.it



 numero di identificazione del mezzo di trasporto nel caso di cessione di mezzi di trasporto identificazione della persona che accetta i beni per suo conto e
 almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti dal cedente o dall'acquirente oppure
 un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti alla Tabella B, che confermano la spedizione / trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente.

TABELLA A	 CRM firmato polizza di carico fattura di trasporto aereo
	 fattura emessa dallo spedizioniere Polizza assicurativa relativa alla spedizione / trasporto di beni o
documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione trasporto dei beni	
	• documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione
	• ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione

Posto che gli elementi di prova devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal cedente e dall'acquirente, la predetta disposizione non è applicabile alle cessioni per le quali il trasporto è effettuato in conto proprio dal cedente / acquirente senza l'intervento di altri soggetti (spedizioniere / trasportatore).

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEI BENI RILASCIATA DAL DESTINATARIO

Caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta 3.3.2021, n. 141 ha affrontato il caso di una società italiana che effettua cessioni intraUE sia con clausola "franco fabbrica" (la consegna dei beni è effettuata al vettore incaricato dall'acquirente UE, presso la sede dell'operatore italiano) sia con clausola "franco destino" (rischi e spese di spedizione a carico del fornitore).

In caso di TRASPORTO EFFETTUATO DAL CEDENTE / da un terzo per suo conto, la società intende "provare" il trasporto dei beni in un altro Stato UE sulla base del seguente "set documentale":

- fattura di vendita all'acquirente UE;
- mod. Intra relativo alle cessioni intraUE effettuate;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni;
- copia del contratto o dell'ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l'acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- fattura del vettore incaricato con evidenza delle consegne effettuate e documentazione attestante il pagamento della fattura;



- DDT con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;
- documento di trasporto internazionale "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.

In caso di **TRASPORTO EFFETTUATO DALL'ACQUIRENTE UE** / da un terzo per suo conto, la società intende "provare" il trasporto dei beni in un altro Stato UE sulla base del seguente "set documentale":

- fattura di vendita all'acquirente UE;
- mod. Intra relativo alle cessioni intraUE effettuate:
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni;
- copia del contratto o dell'ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l'acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- DDT con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;
- documento di trasporto internazionale "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.

Considerata la difficoltà di recuperare il "CMR" firmato anche dal destinatario dei beni, quale prova di ricezione degli stessi, la società intende richiedere all'acquirente un'attestazione che conferma l'avvenuta ricezione dei beni nel proprio Stato UE, contenente tra l'altro:

- identificativo dell'acquirente;
- numero di partita IVA dell'acquirente;
- numero e data della fattura di vendita;
- importo della fattura di vendita;
- indicazione del peso del materiale oggetto della fattura;
- dichiarazione dell'acquirente di ricezione dei beni ("il sottoscritto conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura");
- timbro e firma dell'acquirente.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nella risposta in esame l'Agenzia richiama innanzitutto i chiarimenti dalla Commissione UE evidenziando in particolare che:

- il contribuente conserva la **possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova** che l'operazione sia realmente avvenuta;
- l'art. 45-bis non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme / prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intraUE, "eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA".

Confermando quanto precisato nella citata Circolare n. 12/E nel caso in cui non sia applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis, ossia che continua a trovare applicazione la prassi nazionale, emanata anche prima dell'entrata in vigore del citato art. 45-bis, l'Agenzia conclude affermando che le indicazioni contenute nella citata Risoluzione n. 19/E riguardanti la conservazione della documentazione attestante la prova del trasporto / spedizione del bene da parte del fornitore, la sua esibizione e la tempistica di acquisizione, sono ancora valide. In ogni caso, sottolinea l'Agenzia che, l'idoneità dei documenti individuati dalla prassi nazionale "è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES

TREVISO Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909